
ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI

Dottori Commercialisti Associati

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6

37122 VERONA

TELEFONO: 045/597825-8000933

TELEFAX: 045/8010330

E-MAIL: info@albertiassociati.com

PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it

www.albertiassociati.com

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI

dottore commercialista – revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista – revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista - revisore legale

SARA ZORZO

dottore commercialista

MARIA VITTORIA MARCONI

dottore in economia

Verona, 30 luglio 2026

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 30/2026

Concordato preventivo biennale – adesione per il biennio 2026-2027

Informiamo che, anche per i periodi d'imposta 2026 e 2027, è prevista la possibilità di aderire al Concordato preventivo biennale – CPB.

Ricordiamo che il Concordato consiste in una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate mediante la quale vengono preventivamente determinati, per il biennio 2026-2027:

- il reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
- il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.

1. SOGGETTI INTERESSATI

Possono valutare l'adesione al CPB gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni:

- soggetti a IRPEF o IRES;
- ai quali risultano concretamente applicabili gli Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA per il periodo d'imposta 2025;
- che non presentano cause di esclusione previste dalla normativa.

Non possono pertanto aderire i contribuenti per i quali nel 2025 ricorre una causa di esclusione dagli ISA.

2. PRINCIPALI CONDIZIONI DI ACCESSO

Per aderire è necessario, tra l'altro:

- aver regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai tre periodi d'imposta precedenti;

- non avere debiti tributari amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro;
- non trovarsi in una delle specifiche cause di esclusione previste dalla normativa.

I debiti oggetto di regolare rateazione o sospensione non rilevano, finché non interviene la decadenza dal relativo beneficio. L'accesso è inoltre consentito qualora, entro il termine di adesione, il debito residuo complessivo venga ridotto al di sotto di 5.000 euro.

3. PRINCIPALI CAUSE DI ESCLUSIONE

L'adesione al CPB 2026-2027 è preclusa, in particolare, nei seguenti casi:

Causa di esclusione	Periodi di riferimento
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi	Almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato
Condanna per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Reati commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato
Conseguimento, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni	Periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta
Adesione al regime forfetario	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato
- Operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione di ramo d'azienda (per società o enti); - oppure, per la società di persone o l'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato
Professionista individuale che dichiara redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54 co. 1 del TUIR e, contemporaneamente, partecipa a un'associazione professionale o a una società tra professionisti (STP), ovvero a una società tra avvocati (STA), salvo che l'associazione o la società partecipata aderiscano al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato.	Periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta
Associazione professionale, società tra professionisti (STP) o società tra avvocati (STA) nelle ipotesi in cui non aderiscano al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54 co. 1 del TUIR.	Periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta

4. EFFETTI DELL'ADESIONE

Con l'accettazione della proposta, il contribuente si impegna a dichiarare, per il 2026 e il 2027, almeno il reddito e il valore della produzione concordati. Si precisa che:

- eventuali redditi effettivi superiori a quelli concordati non comportano un aumento delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute sul reddito oggetto di concordato, salve le componenti che devono essere considerate separatamente (principalmente plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive);
- eventuali redditi effettivi inferiori non determinano una riduzione delle imposte, salvo il verificarsi delle specifiche circostanze eccezionali previste dalla legge;
- restano fermi gli ordinari obblighi contabili, dichiarativi e IVA;
- l'adesione può consentire l'accesso ai benefici premiali ISA e limita alcune tipologie di accertamento, senza escludere i controlli e le attività istruttorie dell'Amministrazione finanziaria.

È inoltre prevista la possibilità di assoggettare a un'imposta sostitutiva la differenza positiva tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, secondo aliquote differenziate in base al punteggio ISA.

5. CAUSE DI CESSAZIONE

Il Concordato cessa di avere efficacia, a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica l'evento, nei principali casi di:

- cessazione o modifica sostanziale dell'attività, con applicazione di un diverso ISA;
- passaggio al regime forfetario;
- operazioni straordinarie rilevanti effettuate durante il biennio;
- aumento del numero dei soci o associati nelle società di persone e associazioni professionali;
- ricavi o compensi superiori al limite ISA maggiorato del 50%;
- mancato coordinamento tra l'adesione del professionista e quella dell'associazione o società professionale partecipata;
- circostanze eccezionali espressamente previste dalla normativa, qualora comportino una riduzione del reddito o del valore della produzione effettivi superiore al 30% rispetto agli importi concordati.

6. CAUSE DI DECADENZA

La decadenza determina la perdita degli effetti del Concordato per entrambi gli anni del biennio. Può verificarsi, tra l'altro, in caso di:

- accertamento di ricavi non dichiarati o di costi inesistenti o indeducibili superiori al 30% dei ricavi dichiarati;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA o dei dati utilizzati per elaborare la proposta, quando l'errore comporti una variazione superiore alle soglie previste;
- presentazione di dichiarazioni integrative che incidano in misura rilevante sui dati utilizzati per il calcolo della proposta;
- omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA o dei sostituti d'imposta relative agli anni di Concordato;
- commissione di violazioni tributarie considerate di non lieve entità;
- mancato pagamento delle imposte risultanti dal Concordato, salvo regolarizzazione mediante ravvedimento prima della constatazione della violazione;
- venir meno o originaria insussistenza dei requisiti necessari per l'adesione;
- reiterate violazioni nella memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi;
- omessa esibizione delle scritture contabili e la manomissione o mancata installazione dei registratori telematici.

7. TERMINE E MODALITÀ DI ADESIONE

Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'adesione o l'eventuale revoca relativa al CPB 2026-2027, per effetto di una specifica proroga dei termini prevista dalla Legge n. 88/2026 deve essere trasmessa **entro il 31 ottobre 2026** (il termine originario era previsto per il 30 settembre).

L'adesione avviene mediante la compilazione e trasmissione del modello CPB 2026-2027, unitamente al modello ISA oppure autonomamente.

L'adesione è facoltativa, ma, una volta scaduto il termine, non può essere effettuata mediante remissione in bonis.

In caso la Vostra società intenda valutare gli importi proposti derivanti dalla proposta di concordato preventivo biennale si prega di inviare allo Studio la compilazione del Modello ISA dati extra-contabili **entro il 20 settembre p.v.** e lo Studio provvederà a elaborare la proposta al fine di valutarne la convenienza ed eventualmente trasmettere l'adesione entro il termine del 31 ottobre p.v..

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio

Alberti Ubini Castagnetti Maggi